

(N. 429)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanza e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 maggio 1949 (V. Stampato N. 508)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 MAGGIO 1949

Concessione di un assegno una volta tanto  
a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È concesso un assegno, una volta tanto, di lire 20.000 nette a favore di coloro che al 1° marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidità a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

#### Art. 2.

Per conseguire l'assegno previsto dal precedente articolo, i superinvalidi devono presentare apposita domanda all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.

Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e tale condizione deve essere comprovata da una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. La domanda e la dichiarazione sono esenti da bollo.

Qualora da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verità, la somma indebitamente riscossa verrà recuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto

con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'esercizio 1948-49 della somma di lire 250 milioni da prelevarsi dal conto corrente presso il tesoro dello Stato intestato alla liquidazione dell'ex partito nazionale fascista.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.